

COMUNE DI CITTADELLA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE E IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE

(ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 1° marzo 2024

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo.....	3
Articolo 3 – Individuazione obiettivi e personale coinvolto	4
Articolo 4 – Formazione professionale e strumentale.....	5
Articolo 5 – Destinazione e attribuzione del Fondo.....	5
Articolo 6 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante	6
Articolo 7 – Fondo per il potenziamento del settore entrate	7
Articolo 8 – Rapporti con altri servizi comunali.....	7
Articolo 9 – Variazioni e modifiche.....	8
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	8

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti, fermo restando la promozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento e volti alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni tributarie non corrette e irregolari.

Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito fondo.
2. La costituzione del fondo è stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso.
3. Il Fondo di cui ai commi precedenti è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
4. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma 3, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

6. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente Regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni anteriori, in coerenza con le interpretazioni del quadro normativo di riferimento come risultante dal rendiconto della gestione.

7. Le risorse economiche che a questo titolo saranno destinate al trattamento accessorio del personale sono escluse, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della L. n.145/2018, dal limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017. La loro quantificazione è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.

Articolo 3 – Individuazione obiettivi e personale coinvolto

1. In sede di approvazione del PEG/Piano della Performance dell'esercizio, il titolare del PEG di riferimento propone per l'approvazione uno o più progetti di recupero evasione tributaria, individuando il personale coinvolto, fermo restando quanto di seguito esposto.
2. Il Personale che può essere destinatario della attribuzione dell'incentivo è il seguente:
 - A) il dirigente del settore a cui, in base agli atti organizzativi vigenti, è ascritta la materia dei tributi Imu e Tari;
 - B) il responsabile del tributo Imu e Tari;
 - C) il responsabile del servizio a cui, in base agli atti organizzativi vigenti, è ascritta la materia dei tributi Imu e Tari, anche se titolare di posizione organizzativa;
 - D) il personale, anche a tempo determinato, appartenente al servizio a cui, in base agli atti organizzativi vigenti, è ascritta la materia dei tributi Imu e Tari, addetto alle attività di verifica sul corretto assolvimento delle obbligazioni tributarie, di alimentazione delle banche dati tributarie, di predisposizione atti tributari, anche per riscossione rateale e coattiva,;
 - E) il personale di altri servizi e uffici che collaborano con l'Ufficio Tributi occasionalmente, rimanendo assegnati al Settore/Servizio di rispettiva appartenenza coinvolti nella attività di controllo e rendicontazione delle entrate tributarie; tale personale viene individuato sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario sentito il Responsabile del Servizio Tributi ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori comunali di appartenenza. Si richiama quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 4 – Formazione professionale e strumentale

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, nell'utilizzo di sistemi informatici di gestione del procedimento e di reperimento di informazioni necessarie all'operatività dell'Ufficio;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi, di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Dirigente del servizio di cui al precedente articolo individua le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività di controllo.

Articolo 5 – Destinazione e attribuzione del Fondo

1. Il fondo determinato con le modalità di cui al precedente articolo 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, è destinato:

a) per un ammontare pari al 10%:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'operatività dell'Ufficio Tributi e a eventuali progetti di innovazione;
- all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- alla formazione del personale addetto all'Ufficio;

b) per un ammontare pari al 90%, per l'incentivazione dell'attività svolta dal personale afferente al Servizio Tributi da attribuire come indicato nei commi successivi.

2. La determinazione dell'importo da attribuire viene effettuata sulle somme riscosse, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione, al netto delle spese di notifica degli atti impositivi, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

3. L'attribuzione avviene secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa nella seguente misura:

A. per il personale dirigente, si individuano le seguenti percentuali del fondo per il trattamento accessorio di cui al presente regolamento:

- in relazione all'art. 3, comma 2, lett. A) 10 %;
- in relazione all'art. 3, comma 2, lett. B) 10 %, se dovuta in base all'organizzazione dell'Ente;

B. per il personale non dirigente, si individuano le seguenti percentuali del fondo per il trattamento accessorio, di cui al presente regolamento:

- in relazione all'art. 3, comma 2, lett. B) 10 %, se dovuta in base all'organizzazione dell'Ente
- In relazione all'art.3, comma 2 lett.C): 10%;
- In relazione e all'art.3, comma 2 lett.D): 50%;
- In relazione all'art.3, comma 2 lett.E): 10%

4. Le quote non corrisposte per assenza delle figure professionali previste, vanno ad incrementare in maniera paritetica la quota prevista per le altre figure professionali destinatarie del fondo di cui al presente regolamento, nel rispetto dei limiti previsti;

5. Il dirigente del settore a cui, in base agli atti organizzativi vigenti, è ascritta la materia dei tributi Imu e Tari, formula la proposta di attribuzione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla contrattazione integrativa, attestando l'avvenuta esecuzione dell'attività, e ripartendo tra il personale di cui all'art.3 – comma 2, del presente regolamento la quota a ciascuno spettante secondo l'apporto quali-quantitativo posto nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale, nel Piano della Performance. La liquidazione è effettuata dal dirigente che, in base agli atti organizzativi vigenti, è il dirigente del servizio personale, salvo i casi di sostituzione nei casi previsti dalla legge e dai Codici di Comportamento.

Articolo 6 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione.

2. La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL.

3. Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità previsto dal vigente CCNL.

5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio entrate

Articolo 7 – Fondo per il potenziamento del settore entrate

1 - Il fondo per il potenziamento dell'operatività del Servizio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati, al miglioramento del servizio al cittadino e al potenziamento della professionalità del personale addetto, è costituito:

- dalla quota del 10% del Fondo, di cui all'art. 5/c.1 lett.A;
- dalle somme in eccedenza al limite del 15% del trattamento economico del personale di cui al precedente art.7;

2 - Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di programmi e applicativi informatici specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali all'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione e per il potenziamento in genere dell'Ufficio entrate, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'Ufficio, alla bonifica delle banche dati e alla strutturazione di nuovi servizi e di strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti, nonché all'acquisto di beni e servizi necessari all'attività dell'Ufficio.

3 - L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del Dirigente competente

4 - Eventuali somme non impegnate nell'esercizio di competenza confluiscono nella quota vincolata del risultato di Amministrazione

Articolo 8 – Rapporti con altri servizi comunali

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione rivolte dal Servizio Tributi ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione/elusione fiscale, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 9 – Variazioni e modifiche

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato a seguito di modificazioni normative, di sopravvenute esigenze tecnico-organizzative o di giurisprudenza consolidata che dovessero occorrere nel tempo, nonché dell'esperienza maturata durante la sua applicazione.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno di pubblicazione all'albo informatico dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale.